

deveno apportare tanto alla composizione impiegatizia, quanto alle singole retribuzioni in deroga agli accordi sindacali, dovrà essere preventivamente concordata con l'ispettorato competente;

e)- qualora si dovessero verificare aumenti di retribuzione regolarmente concordati a carattere nazionale tra le competenti organizzazioni sindacali, o si dovessero verificare variazioni nella misura dei contributi assicurativi a carico dei datori di lavoro, la Direzione generale riconoscerà il relativo contributo di contingenza. Detto contributo, anch'esso forfezzato, sarà stabilito applicando la percentuale fissata per ciascuna agenzia alla maggiore spesa calcolata sulla composizione impiegatizia in atto al momento della stipulazione dei relativi accordi;

f)- sarà considerata la opportunità di riconoscere o meno un compenso, a titolo di premio, a favore di quelle agenzie che verranno a perdere il contributo di contingenza prima del termine stabilito.

Alle agenzie generali attualmente in gestione economica, o provenienti da cessate gestioni economiche protrattesi per oltre 6 mesi, il contributo di cui sopra va calcolato sulle retribuzioni teoriche che le agenzie stesse avrebbero sostenute qualora i rapporti di lavoro del personale dipendente fossero stati regolati dal contratto 3 maggio 1947 e verbale di accordo 17 giugno 1948. La